

Deliberazione 22 dicembre 2009 - VIS 172/09

Nuova verifica ispettiva presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), in particolare l'art. 2, comma 12, lett. g) e l'art. 2, comma 22;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01), in particolare l'art. 8;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06 (di seguito: deliberazione n. 2/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08 (di seguito: deliberazione GOP 57/08);
- l'art. 45, comma 1 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*" (di seguito: r.d. n. 1054/1924);
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 6686/07 (di seguito: sentenza n. 6686/07);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2009, n. 3441/09 (di seguito: sentenza n. 3441/09).

Considerato che:

- dall'1 febbraio 1998 al 31 dicembre 2005 l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo, sito nel comune di Zermeghedo (VI) e nella titolarità della società Assocogen Vicenza Srl, ha percepito contributi pubblici c.d. Cip6, previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- per la produzione di energia elettrica attraverso l'impianto in oggetto Assocogen Vicenza Srl ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la AIM – Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, decorrente dall'1 dicembre 1998 e risolto consensualmente il 31 dicembre 2004;
- il 10 ottobre 2005 e il 2 dicembre 2005 il Nucleo ispettivo della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ha svolto, ai sensi della deliberazione n. 60/04, due verifiche ispettive con sopralluoghi presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo;
- all'esito delle verifiche ispettive l'Autorità ha ritenuto che dall'1 febbraio 1998 al 31 dicembre 2005 fosse insussistente il presupposto essenziale per l'erogazione dei contributi Cip6, ovvero il rispetto della condizione di assimilabilità della produzione combinata di energia elettrica ed energia termica a fonte rinnovabile, precisamente l'indice energetico Ien pari o maggiore a 0,51;
- con nota in data 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3135/ea, resa dal Direttore *pro tempore* della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, l'esito delle verifiche è stato comunicato alla società titolare del medesimo impianto, Assocogen Vicenza Srl, oltre che alla Cassa, alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (ora Gestore dei servizi energetici Spa) e alla Direzione DGERM del Ministero dello Sviluppo Economico;
- con nota in data 21 giugno 2006, prot. EA/M06/3136/ea, resa dal Direttore *pro tempore* della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, la Cassa è stata incaricata di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti;
- con sentenza n. 6686/07, il TAR Lombardia ha confermato la legittimità delle verifiche ispettive e la correttezza delle conclusioni raggiunte dall'Autorità;
- rettificando la ripartizione degli importi da recuperare rispetto alle comunicazioni analoghe rese in precedenza in attuazione della sentenza di cui al precedente alinea, con note in data 30 gennaio 2008, aventi rispettivamente protocollo P 2416 e P 2415, rese dal Direttore *pro tempore* della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, l'esito delle verifiche è stato comunicato alle società Assocogen Vicenza Srl e AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa e la Cassa è stata incaricata di procedere al recupero dei contributi Cip 6 indebitamente percepiti;
- con sentenza n. 3441/09 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi in appello proposti da AIM e Assocogen avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6686/07 e per l'effetto ha annullato tutti gli atti relativi alla menzionate verifiche ispettive e al recupero dei contributi Cip 6, sul rilievo che:
 - a) *“non risulta considerato nelle relazioni tecniche [relative alle verifiche ispettive], né nella sentenza di primo grado, e ... avrebbe dovuto invece essere valutato per la completezza della verifica”* il fatto che *“l'impianto in questione distribuisce anche acqua surriscaldata a 160°C (per valori energetici fatturati superiori a quelli dell'acqua calda....)”*;

- b) la responsabilità del produttore per le dispersioni dovute a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione di acqua surriscaldata, non è *“puntualmente dimostrata... nel quadro della situazione specifica della rete e dei relativi interventi manutentivi del produttore, considerata anche la tecnologia della distribuzione di acqua surriscaldata”*;
- c) *“avrebbe dovuto essere valutata perlomeno l’incidenza dell’energia non ritirata per inadempimento di obblighi assunti dagli utilizzatori, oltre l’eventuale incidenza sul fenomeno di fattori oggettivi non imputabili al produttore”*;
- d) può infine assumere rilevanza *“la diversità di valutazione sulla correttezza della misura del PCI (potere calorifico inferiore) del gas metano prospettata nei ricorsi di primo grado e riproposta in appello”*;
- e) è fondata *“la censura sulla mancata partecipazione di AIM S.p.a. al procedimento di verifica”*;
- ai sensi dell’art. 45, comma 1 del r.d. n. 1054/1924, la sentenza n. 3441/09 fa comunque salvi *“gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa”*;
- in data 15 maggio 2009, con procedura iscritta nel Registro delle Imprese il 18 maggio 2009, la società Assocogen Vicenza Srl è stata dichiarata in fallimento, con nomina del curatore fallimentare nella persona della Dott.ssa Baldisserotto Margherita, residente a Vicenza (VI), Contrada Porta Santa Lucia 48.

Ritenuto che:

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 3441/2009 ha annullato gli atti delle verifiche ispettive svolte dal Nucleo ispettivo della Cassa presso l’impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo e la nota adottata dall’Autorità per il recupero dei contributi Cip6, ma essa non preclude un nuovo esercizio del potere ispettivo presso l’impianto di Zermeghedo, purché i relativi atti siano esenti dai vizi che secondo il Consiglio di Stato hanno inficiato la legittimità delle precedenti verifiche ispettive;
- sia opportuno disporre una nuova verifica ispettiva presso l’impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo il cui svolgimento, in conformità con la sentenza n. 3441/2009, debba tener conto, tra l’altro, che:
 - a) l’impianto in questione distribuisce anche acqua surriscaldata a 160°C (per valori energetici fatturati superiori a quelli dell’acqua calda);
 - b) nel quadro della situazione specifica della rete e dei relativi interventi manutentivi del produttore, considerata anche la tecnologia della distribuzione di acqua surriscaldata, la responsabilità del produttore per le dispersioni dovute a fenomeni di ammaloramento della rete di distribuzione del calore va puntualmente dimostrata, ai fini del rispetto delle condizioni necessarie previste dal provvedimento Cip n. 6/92 per l’accesso ai contributi incentivanti;
 - c) il calcolo della quantità di calore dissipata nell’ambiente deve essere effettuato valutando anche l’energia termica non ritirata per inadempimento degli obblighi contrattuali, oltre che *“l’eventuale incidenza sul fenomeno di fattori oggettivi non imputabili al produttore”*;

- d) occorre valutare la correttezza della misura del PCI (potere calorifico inferiore) del gas metano prospettata nei ricorsi di primo grado e riproposta in appello;
- e) la nuova verifica ispettiva deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo la compresenza dialettica dei soggetti interessati

DELIBERA

1. di effettuare una verifica ispettiva presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo, secondo le modalità definite nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità, della Cassa e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo degli impianti di produzione di energia elettrica, previa notifica, da eseguire entro il terzo giorno antecedente l'avvio delle attività ispettive, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, alla società AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa, con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio 72, e al curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza Srl, Dott.ssa Baldisserotto Margherita, residente a Vicenza, Contrada Porta Santa Lucia 48, mediante notifica da parte del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che, ai sensi del Protocollo di Intesa, potrà avvalersi dei Reparti territoriali del Corpo;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, di provvedere affinché siano inviati la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di nominare responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera h), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), successivamente alla notifica di cui ai punti 2 e 3.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis